



Ministero dell'istruzione

Ordinanza ministeriale concernente la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

IL MINISTRO

- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e in particolare l'articolo 1, comma 956, che dispone che “*in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*”;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e, in particolare, l'articolo 17, comma 11, che prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista, tra l'altro, una sessione straordinaria d'esame;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 65, recante “*Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*”, e in particolare l'articolo 26, comma 5, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, sulla base dei dati forniti dai competenti Uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;



Ministero dell'istruzione

- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 66, riguardante *“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”*;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del citato l'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti lo svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 5 luglio 2022, e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 89 dell'11 luglio 2022;
- RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dal CSPI che non appare in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limita le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, in quanto l'anticipo risulterebbe inopportuno poiché contrarrebbe i tempi necessari alle operazioni per la richiesta, l'invio e lo scarico del plico telematico della prima prova scritta, e il posticipo potrebbe creare situazioni di conflitto con i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea;
- ACQUISITI il parere della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati reso il 26 luglio 2022 e il parere della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica reso il 2 agosto 2022;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **USR**: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - b) **dirigente/coordinatore**: dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie;
 - c) **ordinanza esame di Stato secondo ciclo**: ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65;



Ministero dell'istruzione

Articolo 2

(Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022)

1. La sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, si svolge secondo il seguente diario:
 - prima prova scritta: mercoledì **14 settembre 2022**;
 - seconda prova scritta: giovedì **15 settembre 2022**, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni, secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
 - inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e pubblicazione degli esiti degli scritti.
2. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio si svolge giovedì **15 settembre 2022**.
3. Ove non siano presenti candidati che sostengono le prove di cui ai commi 1 e 2, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledì **14 settembre 2022**.

Articolo 3

(Candidati della sessione straordinaria)

1. Svolgono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui alla presente ordinanza i candidati di cui all'articolo 26 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.

Articolo 4

(Commissioni d'esame della sessione straordinaria)

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì **12 settembre** presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni sin dall'insediamento, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei commissari, dall'USR nel caso dei presidenti, avendo cura di contemperare l'esigenza del regolare svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia finalità del contenimento della spesa pubblica.
3. Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. Il fabbisogno grava sul capitolo 2549, piano gestionale 7, dello stato di



Ministero dell'istruzione

previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'e.f. 2022.

4. I dirigenti preposti agli USR e i dirigenti/coordinatori provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al comma 1.

Articolo 5

(Effettuazione del colloquio in videoconferenza)

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame inoltrano al dirigente/coordinatore, prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore, o il presidente della commissione, dispone la modalità d'esame in videoconferenza.
2. Restano attuabili, ove necessario, le misure di cui all'articolo 35, comma 4, dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.
2. I dirigenti/coordinatori degli istituti sede d'esame per la sessione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione

Prof. Patrizio Bianchi